

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6224 del 21/12/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO COMUNE: LUGO (RA) TITOLARE: PUCCI SRL CODICE PRATICA N. BO02A0080/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6385 del 18/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO

COMUNE: LUGO (RA)

TITOLARE: PUCCI SRL

CODICE PRATICA N. BO02A0080/06RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n.238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 4375 del 04/04/2006 della Regione Emilia Romagna con la quale è stata riconosciuta:

1. alla ditta **PUCCI SAS DI PUCCI GIORGIO E C.** con C.F./P.IVA: 01078630397, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea (procedimento **BO02A0080**): - da un pozzo (di seguito **Pozzo 1**) di profondità presunta di 170 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 300; - con una portata massima di 2,33 l/s per un volume complessivo di 3000 metri cubi/anno

(mc/a), ad uso industriale (produzione e commercializzazione conserve alimentari e irrigazione aree verdi);

2. alla ditta **PUCCI SRL** con C.F./P.IVA: 01215340397, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea (procedimento **RAPPA0052**): - da un pozzo (di seguito **Pozzo 2**) di profondità di 161 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 55; - con una portata massima di 2,0 l/s per un volume complessivo di 12999 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale (produzione e commercializzazione conserve alimentari e irrigazione aree verdi);

viste le istanze assunte agli atti della Regione Emilia Romagna al Prot. n.1057394 del 29/11/2006 e al Prot. n. 1057401 del 29/11/2006 con le quali le ditte concessionarie, sopra richiamate, hanno chiesto, rispettivamente, **il rinnovo della concessione preferenziale (procedimenti BO02A0080/06RN01 e RAPPA0052/06RN01)**;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/152502 del 04/10/2019 e successiva integrazione Prot. n. PG/2020/112615 del 04/08/2020, con la quale la ditta **PUCCI SRL, C.F.:02353550391, con sede legale in Via Tomba n. 15 del comune di Lugo (RA)**, ha chiesto le seguenti **varianti alle concessioni preferenziali** sopra richiamate, in corso di rinnovo:

1. il **cambio di titolarità**, documentando:

- a) per quanto riguarda il procedimento BO02A0080/06RN01, l'avvenuto cambio di denominazione della ditta concessionaria PUCCI SAS DI PUCCI GIORGIO E C., con C.F./P.IVA: 01078630397 in FIN 37 SRL;
- b) per quanto riguarda il procedimento RAPPA0052/06RN01, l'avvenuto cambio di denominazione della ditta concessionaria PUCCI SRL con C.F./P.IVA: 01215340397 in PUCCI IMMOBILIARE SRL;
- c) l'assenso da parte dei concessionari FIN 37 SRL e PUCCI IMMOBILIARE SRL, al cambio di titolarità in data 31/07/2020, come da dichiarazione presentata dal rispettivo Legale Rappresentante;

2. l'**unificazione** delle due concessioni, chiarendo che: - il mappale catastale del terreno su cui insiste il pozzo della concessione BO02A0080 (Pozzo 1) è diventato mappale 347 per

frazionamento del mappale 300; - l'ubicazione reale del pozzo della concessione RAPPA0052 (Pozzo 2) è sul terreno identificato al mappale 53 e non 55 come trascritto erroneamente nei precedenti atti di concessione;

3. la **perforazione di un nuovo pozzo** (di seguito **Pozzo 3**) fino alla profondità massima di 300 m dal p.c. sul terreno di proprietà della ditta FIN 37 SRL, a ciò consenziente, identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 347, da completare con una elettropompa sommersa di 20 KW di potenza con una portata massima di 18 l/s; **in sostituzione di quello esistente Pozzo 1** della concessione BO02A0080/06RN01, non più funzionante e da chiudere, che da video ispezione risulta essere costituito da una colonna di captazione in ferro di 371 m di profondità, cieca, con unico tratto filtrante da 362 m fino a fondo pozzo, che capta un acquifero con soggiacenza del livello piezometrico statico a 18,20 m;

4. **l'aumento del volume** complessivo del prelievo, per incremento della capacità produttiva, fino a **50.500 mc/a**, di cui:

- **50.000 mc/a, ad uso industriale** per: lavorazione, trasformazione, produzione e confezionamento di conserve alimentari. Come dichiarato dalla Ditta istante, gli alimenti non entrano mai in contatto con l'acqua del pozzo in quanto l'ultimo lavaggio della linea avviene con acqua potabile e pertanto non viene richiesta la potabilità dell'acqua sotterranea. In particolare: l'acqua dei pozzi viene utilizzata per la fase preliminare di lavaggio delle materie prime/ingredienti prima dell'avvio alla trasformazione/produzione, per la produzione vapore nelle fasi di trattamento termico dei prodotti confezionati e per il lavaggio delle linee di produzione; mentre, per le fasi dell'ultimo lavaggio preliminare, della preparazione degli ingredienti per la produzione (marinature e liquidi di governo), del confezionamento con sottovuoto, viene usata acqua di acquedotto;

- **500 mc/a ad uso irrigazione di aree verdi**, di cui circa 0,065 ettari di estensione, a prato, e circa 200 alberi;

considerato che:

- con lettera Prot. n. PG/2020/14511 del 29/01/2020 è stato comunicato al richiedente che tutte le istanze presentate sono ricondotte ad un unico procedimento di rinnovo con varianti (procedimento BO02A0080/06RN01);

- il procedimento è da assoggettare a quello di rinnovo di concessione preferenziale di tipo ordinario, con varianti di cambio di titolarità, aumento di prelievo e di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, previsti dal Titolo II del RR 41/2001;

considerato che i pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.36 del 19/02/2020, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001:

- dalla Provincia di Ravenna, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2020/17246 del 03/02/2020;

- dall'Agenzia ATERSIR acquisito agli atti al Prot. n. PG/2020/36596 del 06/03/2020;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione mediante i Pozzi 1 (pozzo 3 da perforare in sua sostituzione) e Pozzo 2:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):

- fino alla profondità di circa 153 m dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, con soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 5 m e trend leggermente negativo;

- oltre la profondità di circa 153 m dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, con soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 20 m e trend positivo,

entrambi caratterizzati: - da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per i quali pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - da subsidenza del suolo con velocità costante compresa tra -5/-2,5 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016;

2. comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*" **un rischio ambientale (repulsione)** per entrambi i corpi idrici di potenziale interesse, per impatto *moderato* e criticità *media*, per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e/o misure di mitigazione;

dato atto, della congruità dei quantitativi richiesti in concessione da parte della ditta istante, in assenza di una pianificazione per specifica destinazione d'uso;

ritenuto che:

- a parità a parità di rischio ambientale (condizioni e rischio dello stato quantitativo), sia da preferire che la derivazione avvenga nel corpo idrico *confinato superiore* in condizioni piezometriche migliori, per quanto caratterizzato da un leggero trend negativo (da 0,0 a -0,1);
- a parità di rischio ambientale, per gli usi non pregiati (diversi dal consumo umano) è da privilegiare lo sfruttamento dell'acquifero più superficiale, così come raccomandato nella DGR 1195/2016 della Regione Emilia Romagna;
- in presenza di pressioni per prelievi di diverso uso, sia opportuno verificare la possibilità di limitare i volumi di prelievo richiesti in concessione attraverso una valutazione dei consumi idrici e di fattibilità di misure di risparmio idrico mediante il recupero e il riutilizzo dei reflui generati nelle varie fasi produttive;
- sulla base delle portate massime di fabbisogno giornaliero dichiarate dalla ditta istante pari a 17,40 mc/h, la portata massima di prelievo della nuova concessione può essere ridotta a 5 l/s;

considerato che, ai sensi dell'art. 28 del RR 41/2001

per il cambio di titolarità della concessione, il concessionario è tenuto al versamento di un nuovo deposito cauzionale;

verificato che per le concessioni in esame sono stati versati **i seguenti depositi cauzionali** dovuti ai sensi dell'art. 28 del RR n. 41/2001:

- di cui al procedimento BO02A0080/06RN01 per un importo di € 595,55;

- di cui al procedimento RAPPA0052/06RN01 per un importo di € 2119,60,

calcolati ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii.;

verificato che per le concessioni di cui ai procedimenti BO02A0080/06RN01 e RAPPA0052/06RN01 sono stati regolarmente versati i canoni fino al 31/12/2020 con un versamento in eccesso, complessivo, di € 39,50;

verificato che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo complessivamente dovuto per le varie istanze di € 410,00;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta:

1) di rilasciare alla ditta PUCCI SRL, C.F.:02353550391, con sede legale in Via Tomba n. 15 del comune di Lugo (RA), il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n.4375 del 04/04/2006 (originariamente intestata alla ditta PUCCI SAS) con le seguenti varianti:

- **unificazione con la concessione di cui alla determinazione n.4375 del 04/04/2006** (procedimento RAPPA0052/06RN01 originariamente intestato a PUCCI SRL),

per cui il prelievo è assentito ad uso industriale e irrigazione aree verdi, **mediante due pozzi:**

- **dal pozzo 1** di profondità di 371 m, con unico tratto filtrante da 362 m fino a fondo pozzo, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 347 (ex 300), con una portata massima di 2,33 l/s per complessivi 3000 mc/a;

- **dal pozzo 2** di profondità di 161 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95

mappale 53 (ex 55), con una portata massima di 2,0 l/s per complessivi 12999 mc/a,

per un prelievo totale di **15999 mc/a**;

2) di archiviare la domanda assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 1057401 del 29/11/2006 di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea riconosciuta alla ditta **PUCCI SRL** con C.F./P.IVA: 01215340397 con Determinazione n.4375 del 04/04/2006 ed il relativo procedimento **RAPPA0052/06RN01**, perché assentito con la presente concessione;

3) di rilasciare al nuovo concessionario **l'Autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo 3**, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare:

- di perforare il pozzo fino alla profondità di 153 m per verificare la presenza e la sfruttabilità di eventuali acquiferi presenti all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 5 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti stratigrafici della perforazione e delle relative prove eseguite;

ritenuto, inoltre, di stabilire che **il provvedimento di variante in aumento di prelievo fino a 50.550 mc/a con una portata massima di 5 l/s**, verrà rilasciato soltanto successivamente alla realizzazione del nuovo pozzo **previa presentazione da parte del concessionario di un'analisi di fattibilità** di misure di risparmio idrico, a firma di un professionista di settore, ai sensi dell'art. 6 lettera f) comma 3 del RR n. 41/2001, e relativo crono programma di attuazione;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare **alla ditta PUCCI SRL**, C.F.:02353550391, con sede legale in Via Tomba n. 15 del comune di Lugo (RA), **il rinnovo con cambio di titolarità** della concessione di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n.4375 del 04/04/2006 (originariamente intestata alla ditta PUCCI SAS) **con le seguenti varianti:**

- **unificazione con la concessione di cui alla determinazione n.4375 del 04/04/2006** (procedimento RAPPAA0052/06RN01 originariamente intestato a PUCCI SRL), per cui il prelievo è assentito ad uso industriale e irrigazione aree verdi, **mediante due pozzi:**

- **dal pozzo 1** di profondità di 371 m, con unico tratto filtrante da 362 m fino a fondo pozzo, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 347 (ex 300), con una portata massima di 2,33 l/s per complessivi 3000 mc/a;

- **dal pozzo 2** di profondità di 161 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 53 (ex 55), con una portata massima di 2,0 l/s per complessivi 12999 mc/a,

per un prelievo totale di **15999 mc/a;**

2) di archiviare la domanda assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 1057401 del 29/11/2006 di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea riconosciuta alla ditta **PUCCI SRL** con C.F./P.IVA: 01215340397 con Determinazione n.4375 del 04/04/2006 ed il relativo procedimento **RAPPAA0052/06RN01**, perché assentito con la presente concessione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2021** per la nuova concessione, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è **fissato in 2.119,60=**, fatta salva l'eventuale rivalutazione ISTAT;

4) di dare atto che per i canoni dovuti fino al 31/12/2020 per le concessioni di cui ai procedimenti BO02A0080/06RN01 e RAPP0052/06RN01 **è stato effettuato un versamento in eccesso**, per un importo complessivo di € 39,50 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'**anno 2021**, pari a € 2119,60=, per il quale quindi il concessionario dovrà versare solo una quota pari a **€ 2.080,10=**, fermo restando l'eventuale adeguamento ISTAT;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di dare atto che **la cauzione** della presente concessione, di importo complessivo di € 2715,55=, pari alla somma dei versamenti effettuati per le cauzioni delle

pratiche BO02A0080/06RN01 e RAPPA0052/06RN01, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di rilasciare al concessionario **l'autorizzazione alla perforazione** di un nuovo pozzo (**Pozzo 3**) sul terreno di proprietà della ditta FIN 37 SRL, a ciò consenziente, identificato al NCT del comune di Lugo (RA) al Foglio 95 mappale 347, alle **seguenti condizioni**:

a) di perforare il pozzo fino alla profondità di 153 m per verificare la presenza e la sfruttabilità di eventuali acquiferi presenti all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 5 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti stratigrafici della perforazione e delle relative prove eseguite;

c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

f) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

h) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

i) il pozzo esistente, **Pozzo 1**, non più utilizzabile, **dovrà essere chiuso**, contestualmente alla realizzazione del nuovo pozzo e prima della messa in esercizio dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato sopra richiamato;

11) di stabilire che **il provvedimento di variante in aumento di prelievo fino a 50.550 mc/a con una portata massima di 5 l/s**, verrà rilasciato soltanto successivamente alla realizzazione del nuovo pozzo **previa presentazione da parte del concessionario di un'analisi di fattibilità** di misure di risparmio idrico, a firma di un professionista di settore, ai sensi dell'art. 6 lettera f) comma 3 del RR n. 41/2001, e relativo crono programma di attuazione;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità di 153 m per verificare la presenza e la sfruttabilità di eventuali acquiferi presenti all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 5 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti stratigrafici della perforazione e delle relative prove eseguite. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di

una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima di esercizio di 5 l/s, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Smaltimento materiali di perforazione

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare: a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella prevista al comma 5, lettere a e b, dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s), con dati e relative elaborazioni; dell'ubicazione dei pozzi e della rete idrica di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del

completamento dei pozzi; delle caratteristiche tecniche delle pompe di prelievo e delle tubazioni di mandata; dei punti d'installazione dei vari misuratori di volume installati;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO 1 ESISTENTE

1) rimozione di tutti i manufatti costituenti il pozzo: tubazioni, pompe, cavi; lavaggio e pistonaggio del pozzo;

2) riempimento del foro dal fondo pozzo fino alla profondità di 363 m mediante sabbie fini provenienti da cave certificate o boiaccia cementizia e fino alla profondità di 361 m da una miscela di compactonite con ausilio di packer; la parte restante con boiaccia cementizia, fino a 1,5 m di profondità. In continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 m. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conforme alla destinazione d'uso del terreno

Comunicazioni

3) il titolare dovrà comunicare l'**inizio** dei lavori almeno tre giorni prima, lavorativi, e presentare **la Relazione di fine lavori** entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **Quest'ultima comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di chiusura;** qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate (anche con video ispezione) e condivise con l'Agenzia scrivente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.